



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 213 DEL 17/10/2019)

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI AMMINISTRATORI E/O EX-AMMINISTRATORI A SEGUITO DI SENTENZE DI ARCHIVIAZIONE O ASSOLUZIONE. APPROVAZIONE ATTI D'INDIRIZZO.

L'anno **2019** il giorno **17** del mese di **ottobre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **17:30** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Assente
SEDDA GIANFRANCO	Assessore	Presente
TARANTINI MARIA GIUSEPPINA	Assessore	Presente
ZEDDA STEFANIA	Assessore	Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI



COMUNE DI ORISTANO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



La Giunta Comunale

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

- con nota acquisita al Protocollo 39350 del 19 luglio 2019, un ex amministratore del Comune di Oristano comunicava che nei propri confronti è stata emessa la sentenza n° 158/19 pronunciata dal GIP nel procedimento penale n° 562/18 (Registro Generale GIP);
- nella suindicata nota l'ex amministratore chiedeva il rimborso delle spese legali in virtù del disposto normativo dell'art. 7-bis del D. L. 78/2015 convertito in Legge n° 125/2015 che ha sostituito l'art.86, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e allegava la fattura del legale prescelto per l'attività difensiva;
- i fatti contestati, oggetto del procedimento, sono connessi all'espletamento del proprio servizio, all'assolvimento dei propri compiti istituzionali e si riferiscono al periodo nel quale era assunta la qualifica di amministratore.

Richiamato l'articolo 7-bis, comma 1, del Decreto Legge 78 del 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge 125 del 6 agosto 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del Decreto Legislativo 267 del 2000, il quale oggi prescrive che il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (cosiddetto "principio di invarianza finanziaria"), nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 247 del 31 dicembre 2012, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti oggettivi:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.

Richiamata la deliberazione della corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata numero 37/2016/PAR la quale – per quanto concerne la clausola d'invarianza finanziaria cui il rimborso delle spese legali agli amministratori deve sottostare – chiarisce che:

1. l'articolo 86, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 2000 non impone al Comune una spesa obbligatoria, ma facoltizza lo stesso a destinare, in sede di bilancio, le risorse possibili per il rimborso delle spese legali dagli amministratori sopportate, nei casi ammessi dalla norma;



COMUNE DI ORISTANO

2. il richiamo agli “oneri” a carico della finanza pubblica è da intendersi nel senso che a dover essere salvaguardato è il complessivo equilibrio finanziario dell’Ente, almeno per la parte corrente, e non l’invarianza della singola voce di spesa che è partecipe di quell’equilibrio;
3. la necessità della previa programmazione della spesa di bilancio, unitamente alla necessità che vengano previamente determinati i criteri oggettivi di rimborso, a tutela e a garanzia dell’imparzialità, porta a escludere l’automatica rimborsabilità delle spese che gli amministratori, attuali e passati, possono aver sostenuto per vicende giudiziarie già concluse, poiché *“in sostanza la norma non legittima la pretesa al rimborso delle spese legali pagate dagli amministratori, ma ammette solo che l’ente possa, a sua discrezione e con le cautele richiamate sopra, prevederne la rimborsabilità nei limiti dello stanziamento”*.

Richiamate anche le varie deliberazioni della Corte dei Conti, la n° 55/2018/PAR del Molise e la n° 102 del 6/05/2019 della Campania, che insieme alla giurisprudenza in merito hanno rilevato che gli amministratori non acquisiscono un diritto alla tutela legale e dunque ad un rimborso delle spese con onere a carico dell’amministrazione, ma la sostenibilità giuscontabile di tali oneri è stata normativamente condizionata dal nuovo comma 5 dell’articolo 86 del T.U.E.L. al rispetto della c.d. “invarianza finanziaria” che evidenzia che la relativa/eventuale spesa deve avvenire “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Considerato che, il ricorso alla discrezionalità amministrativa è motivato dalla circostanza che l’amministrazione comunale non è dotata di un apposito regolamento che disciplini in modo puntuale la materia dell’assunzione delle spese legali in favore degli amministratori dell’ente (o ex amministratori dell’Ente per i quali gli eventuali procedimenti giudiziari vadano oggi a concludersi) sulla scorta di tutte le interpretazioni sopra richiamate.

Ritenuto che per il riconoscimento della spesa di rimborso non deve essere inficiata la salvaguardia del complessivo equilibrio finanziario dell’Ente.

Dato atto inoltre che al fine del rimborso delle spese legali non deve:

1. ravvisarsi la presenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
2. mancare la sussistenza del nesso causale tra funzioni esercitate dagli amministratori (o EX) e i fatti giuridicamente rilevanti, oggetto del procedimento penale a loro carico;
3. esserci dolo o colpa grave, sancita dalla Sentenza di assoluzione o archiviazione, divenuta irrevocabile ai sensi di legge.



Precisato inoltre che:

1. l'articolo 13, comma 6, della legge 247 del 31 dicembre 2012 “*Nuova disciplina dell'ordinamento forense*”, richiamato dall'articolo 86, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 2000, prevede che i parametri indicati nel decreto da emanarsi dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della medesima legge, si applicano quando all'atto dell'incarico, o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”;
2. il decreto ministeriale, emesso in applicazione della normativa citata, è il Decreto Ministero Giustizia numero 55 del 10 marzo 2014, denominato “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, numero 247”.

Ritenuto opportuno per la salvaguardia degli equilibri finanziari dell’Ente porre un limite massimo di esigibilità pari a €. 3.000,00 ad amministratore.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente degli Uffici in Staff, Dr. Luigi Mele, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 allegato alla proposta di deliberazione.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Con votazione unanime palese

Delibera

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate

1. Di prendere atto degli indirizzi dettati dalla giurisprudenza, in merito all’assicurazione dei propri amministratori o ex-amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato e all’effettuazione di rimborsi delle spese legali sostenute dagli stessi a seguito di procedimenti penali conclusi con formula assolutoria o di archiviazione, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 2000 e secondo le tariffe del Decreto Ministeriale 55 del 2014.
2. Di dare atto che al fine di salvaguardare gli equilibri finanziari dell’Ente si pone come limite massimo rimborsabile ad amministratore €. 3.000,00.



COMUNE DI ORISTANO

3. Di dare atto che le eventuali spese su esposte troveranno copertura sul Bilancio 2019, e potrà essere impegnata esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura quietanzata.
4. Di dare mandato al Dirigente dell'ufficio affari legali e Contenzioso per l'adozione degli atti conseguenti.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 al fine di rispondere al più presto alla richiesta di rimborso dell'ex amministratore.

LUIGI MELE/SIMONA PIRAS

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI